

Incentivi al ricambio dei veicoli più inquinanti Nuovo decreto "ecobonus"

FAI INFORMA 108/2024 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai di Torino informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio u.s è stato pubblicato il DPCM del 20 maggio 2024 che – per l'anno in corso – rimodula gli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti previsti dal DPCM del 6 Aprile 2022, tenuto conto delle somme avanzate nelle due precedenti annualità. Il DPCM 6 Aprile 2022, ricordiamo, ha reso operativi fondi pari a 650 mln € per il triennio 2022 – 2024, che fanno parte del Fondo automotive per il quale il decreto legge 17/2022, art. 22, ha previsto una dotazione finanziaria di 1 mld € per ciascuno degli anni dal 2023 fino al 2030.

Nel 2024 l'importo complessivo a disposizione ammonta a 950 mln €, di cui 53 mln € sono stati stanziati per l'acquisto <u>anche in locazione finanziaria</u> di veicoli commerciali (cat. N1 e N2), nuovi di fabbrica, da parte delle imprese di autotrasporto merci (incluso il conto proprio – art.2, comma 1, lett. e del DPCM), che risultano agevolabili secondo la tabella seguente:

		BEV e FCEV	Alimentazioni alternative (CNG-GPL, mono e bifuel, ibrido)	Alimentazioni tradizionali
0 - 1,49 t	senza rottamazione	2.200		
	con rottamazione	4.000	1.500	1.000
1,50 - 2,50 t	senza rottamazione	4.500		
	con rottamazione	8.000	2.500	1.500
2,51 - 3,49 t	senza rottamazione	10.000		
	con rottamazione	12.000	3.000	2.000
3,50 - 4,24 t	senza rottamazione	14.000		
	con rottamazione	16.000	4.500	3.500
4,25 - 7,2 t	senza rottamazione	16.000		
	con rottamazione	18.000	5.500	4.500

Come si può vedere dalla tabella, per i veicoli N2 <u>l'agevolazione è circoscritta a quelli di massa superiore a 3,5 ton e fino a 7,20 ton</u>, mentre non vi è traccia di quelli di massa superiore alle 7,20 ton e fino a 12 ton (che, quindi, a differenza delle due precedenti annualità, non sono agevolabili con la misura in esame). Di contro, l'incentivo – sempre a differenza del 2022 e del 2023 – è stato previsto anche per le alimentazioni tradizionali (che, pertanto si aggiungono a

quelle alternative – CNG-GPL, mono e bifuel, ibrido -, al full electric e all'idrogeno) ed include la locazione finanziaria.

Per quanto concerne la <u>rottamazione</u>, è sempre richiesta ad esclusione dei veicoli full electric e idrogeno; inoltre, il mezzo da rottamare deve essere della stessa categoria di quello acquistato ed appartenere ad una classe ambientale fino a Euro 4 – vedi art. 2, comma 1, lett. e) del DPCM. Inoltre, tenuto conto che il comma 5 dell'art. 2 del DPCM si riferisce indistintamente a tutti i contributi previsti al comma 1 del medesimo articolo – tra cui, alla lettera e), rientra quello a favore delle PMI di autotrasporto merci – sembra applicabile la condizione ivi riportata secondo la quale <u>il veicolo da rottamare deve essere intestato da almeno 12 mesi al soggetto</u> intestatario del nuovo mezzo.

Per gli acquisti anche in locazione finanziaria da parte delle persone giuridiche, il veicolo deve essere intestato al beneficiario del contributo e la proprietà deve essere mantenuta per almeno 24 mesi (art.2, comma 3 del DPCM).

Inoltre, nel caso di acquisto di un veicolo commerciale di categoria N1 o N2, elettrico o a idrogeno, effettuato da una società di noleggio, previa presentazione al concessionario di un ordine finalizzato alla stipula di un contratto di noleggio sottoscritto con una piccola o media impresa esercente l'attività di trasporto di cose, in conto proprio o in conto terzi, di durata non inferiore a tre anni, i contributi nelle misure indicate nella tabella sopra riportata, sono previsti nella forma di uno sconto obbligatorio da ripartirsi sui canoni mensili di noleggio per la piccola o media impresa che noleggia il veicolo incentivato.

Come le due precedenti annualità, il contributo verrà applicato dal rivenditore/concessionario al momento dell'acquisto del mezzo, sotto forma di uno sconto sul prezzo di vendita (art.2, comma 6 del DPCM). A sua volta, per poter riconoscere lo sconto in esame, <u>il venditore deve prenotare le risorse e – stando a quanto risulta sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy – ciò sarà possibile a partire dalle ore 10 del 3 giugno p.v. Mentre, stando all'art.1 del DPCM, gli acquisti agevolabili sono quelli eseguiti dall'entrata in vigore del provvedimento fino al 31 dicembre 2024.</u>

Per quanto riguarda le agevolazioni legate all'acquisto delle autovetture (cat M1), nel rimandare per gli approfondimenti alla lettura del decreto, si segnalano tra le altre le seguenti agevolazioni:

- per le persone fisiche e giuridiche (a esclusione di quelle esercenti attività di commercio di auto e autoveicoli leggeri-codice ATECO 45.11.0) che acquistano anche in locazione finanziaria e immatricolano in Italia autovetture nuove (M1), in una classe emissiva non inferire ad Euro 6, con emissioni di CO2 comprese nella fascia tra 0 e 20 g/Km (auto elettriche), con prezzo di listino non superiore a 35.000 € IVA esclusa, si prevede un contributo di € 6.000, aumentato di ulteriori €5.000 in caso di contestuale rottamazione di un veicolo fino ad Euro 2, ovvero di ulteriori €4.000 in caso si contestuale rottamazione di un veicolo Euro 3, ovvero di ulteriori €3.000 in caso di rottamazione di un veicolo Euro 4;
- per le persone fisiche e giuridiche (a esclusione di quelle esercenti attività di commercio di auto e autoveicoli leggeri-codice ATECO 45.11.0) che acquistano anche in locazione finanziaria e immatricolano in Italia autovetture nuove (M1), in una classe emissiva non inferire ad Euro 6, con emissioni di CO2 comprese nella fascia tra 21 e 60 g/Km (auto ibride

plug in), con prezzo di listino non superiore a 45.000 € IVA esclusa, si prevede un contributo di € 4.000, aumentato di ulteriori €4.000 in caso di contestuale rottamazione di un veicolo fino ad Euro 2, ovvero di ulteriori €3.000 in caso si contestuale rottamazione di un veicolo Euro 3, ovvero di ulteriori €1.500 in caso di rottamazione di un veicolo Euro 4;

- per le persone fisiche che acquistano anche in locazione finanziaria e immatricolano in Italia autovetture nuove (M1), in una classe emissiva non inferire ad Euro 6, con emissioni di CO2 comprese nella fascia tra 61 e 135 g/Km (auto ibride e termiche), con prezzo di listino non superiore a 35.000 € IVA esclusa, si prevede un contributo di € 3.000 se è contestualmente rottamato un veicolo fino ad Euro2, ovvero di €2.000 in caso si contestuale rottamazione di un veicolo Euro3, ovvero di €1.500 in caso di rottamazione di un veicolo Euro 4;
- per le persone fisiche che acquistano anche in locazione finanziaria autovetture usate (M1), di prima immatricolazione in Italia, per le quali non siano stati già riconosciuti precedenti contributi "ecobonus", di classe emissiva non inferiore ad Euro 6, con emissioni di CO2 fino a 160g/km, con prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato non superiore a 25.000€, si prevede un contributo di €2.000 se è contestualmente rottamato un veicolo della medesima categoria, di classe emissiva fino ad Euro4, di cui l'acquirente o un suo familiare convivente siano proprietari o intestatari da almeno 12 mesi.